

Spese per la sicurezza pubblica, lire 115,102,000.

Totale della categoria I della parte ordinaria, lire 253,620,110.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*.

Spese generali, lire 19,550,000.

Spese per l'Amministrazione civile lire 52,328,281.80.

Spese per la pubblica beneficenza, lire 3,652,050.18.

Spese per la sanità pubblica, lire 17 milioni 12,218.

Totale della categoria I della parte straordinaria, lire 92,542,549.98.

Categoria III. *Movimento di capitali*. — Estinzione di debiti, lire 71,611.57.

*Riassunto per categorie*. — Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 346,162,659.98.

Categoria III. — Movimento di capitali, lire 71,611.57.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 346,234,271.55

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Passiamo ora agli ordini del giorno che sono stati rinviati ai capitoli. Il primo è dell'onorevole Arnoni:

« La Camera invita il Governo ad emanare per decreto Reale — data la urgente ed improrogabile necessità — nuove disposizioni legislative, a complemento della legge 21 aprile 1921, n. 596, che autorizzino la concessione del concorso dello Stato sugli ulteriori prestiti integrativi occorrenti ai comuni per eseguire i progetti di costruzione degli acquedotti potabili e delle altre opere igieniche, rimasti finora in tutto od in parte ineseguiti ».

L'onorevole Arnoni ha facoltà di svolgerlo.

ARNONI. Debbo dire poche parole a chiarimento del mio ordine del giorno che interessa, io credo, molti comuni del Regno e fra questi anche alcuni della mia provincia di Cosenza. Con la legge 21 giugno 1911 furono stabilite alcune condizioni di favore per la contrazione di prestiti occorrenti ai comuni per la costruzione di acquedotti potabili e altre opere igieniche in generale. Molti comuni, avvalendosi di questa disposizione, si affrettarono ad approntare i loro progetti ed a chiedere successivamente la concessione del prestito per le somme preventivate, ma

prima che i progetti fossero approvati e le Amministrazioni comunali avessero deliberato sulla contrazione dei mutui e fosse intervenuta l'approvazione dell'autorità tutoria e della Cassa depositi e prestiti, passò molto tempo, e intanto si avverarono molti aumenti nei prezzi del materiale e della mano d'opera, per cui i progetti iniziali non furono più sufficienti.

Allora fu necessario chiedere altri mutui suppletivi e con decreto 6 ottobre 1919, n. 1909, i comuni furono autorizzati a contrarre altri prestiti alle condizioni di favore dei mutui precedenti ma per somma non eccedente il doppio di quella stabilita nell'originario progetto. Il decreto fu inefficace perchè gli aumenti della mano d'opera e dei materiali furono assai maggiori del doppio stabilito come massimo dal decreto per la contrazione dei mutui suppletivi; ed allora fu pubblicata la legge 21 aprile 1921, n. 596, con la quale fu stabilito che mutui integrativi potevano essere concessi per tutta la somma occorrente fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo dei progetti riveduti e aggiornati; ma per le solite formalità burocratiche finora non è intervenuta l'approvazione per i nuovi prestiti, mentre sono ancora aumentati i prezzi del materiale e della mano d'opera. È stato pertanto necessario chiedere altri mutui integrativi; ma qui sorge una difficoltà che il mio ordine del giorno tende ad eliminare.

Il ministro dell'interno ha dovuto sospendere i nuovi provvedimenti di concorso dello Stato nei nuovi prestiti, perchè pare che la Corte dei conti non abbia voluto registrare i decreti, perchè ha ritenuto che una volta concesso il mutuo integrativo in applicazione della legge 21 aprile 1921, il Ministero ha esaurito la sua facoltà di deliberare il concorso in riguardo a quella legge e quindi non avrebbe facoltà di concedere ulteriori concorsi.

Tale deliberazione può sembrare giustificata da un punto di vista formalistico, ma contrasta con lo spirito della legge del 1921, che si volle prefiggere lo scopo di mettere questi comuni che hanno così urgente bisogno di avere acquedotti potabili ed altre opere di pubblica igiene, in condizione di poterle eseguire senza alcuna limitazione. Ma se questa è l'interpretazione della Corte dei conti, e se la Corte vi persiste, a me pare che non vi sia altra via d'uscita perchè queste opere possano essere una buona volta avviate a conclusione: che, cioè, il Ministero dell'interno proponga nuove disposizioni